

SOCIETA' FILARMONICA "S. CECILIA" APS

Fondata nel 1911

COSIO VALTELLINO (Sondrio)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



Art.1 - Costituzione-Denominazione-Sede

1. È costituita con Sede in Cosio Valtellino, in via Roma 35/A, presso la sala di musica delle Scuole Primarie, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Società Filarmonica S. Cecilia APS" disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'Associazione "Società Filarmonica S. Cecilia APS" più avanti chiamata per brevità "Associazione", svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art.2 – Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende proporre la cultura dell'arte della musica, anche ai fini dell'educazione umana.

Art.3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
art.5 comma 1 lettere i) e d) del D.lgs .117/ 2017:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
in particolare:
-organizzazione e preparazione di concerti, partecipazione a concorsi musicali e a rassegne bandistiche, presenze musicali in occasione di manifestazioni civili e religiose, gemellaggi con altre realtà musicali e culturali;
-formazione musicale extrascolastica e collaborazioni con istituti scolastici del territorio finalizzate alla diffusione della cultura musicale.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma precedente e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art.4- Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.5 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice Terzo Settore (numero 7).
3. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
4. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art.6- Diritti e doveri dei soci

1. I soci si distinguono in EFFETTIVI e SOSTENITORI.

Sono Soci Effettivi i membri del Corpo Musicale che accettino di prestare, gratuitamente la propria attività in conformità agli scopi istituzionali dell'Associazione. I soci Effettivi sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Sono Soci Sostenitori gli allievi della scuola di musica e, se minorenni, i loro genitori, tutti i cittadini, società, enti, od associazioni che corrispondono un contributo annuo a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

L'importo minimo della quota associativa è stabilito dal regolamento interno ed ha validità annuale.

Tutti i soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti i Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

2. La qualità di socio si perde:

- a) Per decesso;
- b) Per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) Dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
La perdita di qualità di socio nei casi a); b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- d) Per esclusione. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
Perdono le qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti e ripetuti che costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamentari; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
Il contributo sociale non potrà essere restituito qualora, per qualsiasi causa, l'associato cessi di fare parte della associazione.

Art.7- Organi sociali e cariche elettive

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

A. Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o in sua assenza dal vicepresidente. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione, ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo dalla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o SMS o con convocazione telefonica o via mail o via whatsapp a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 5 giorni prima del giorno previsto.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede di convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
3. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
È considerata l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega.
Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
5. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quella che riguarda la loro responsabilità.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative

deliberazioni.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - h) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

B. Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
 2. Non può essere nominato consigliere, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
 3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.
 4. Il Consiglio direttivo è composto da 11 a 15 membri, nominati dall'Assemblea.
 5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei consiglieri.
- La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione.
- Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
- Nello specifico:
- a) elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
 - b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - d) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - e) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) conferisce procure generali e speciali;
 - g) instaura rapporti di lavoro, fissa mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - h) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - i) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - j) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - k) delibera in ordine all'esclusione dei soci.
7. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

C. Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art.8- Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria:
 - a) la relazione morale;
 - b) il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
 - c) il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici
- c) contributi privati
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- e) rendite patrimoniali
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 D.Lgs 117/2017
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.6 art. 85 del D.Lgs 117/ 2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ai sensi dell'Art 8 comma 2 del D.lgs.117/2017. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.


3. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.
4. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
5. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
6. Le quote sociali sono intransferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.
7. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

NORMA FINALE

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cosio Valtellino, 05/06/2019

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

